

## **PARERE**

**17 giugno 2024 a cura dell'avv. Giorgio Ortis**

### **FATTO E QUESITO.**

Con comunicazione d.d. 7 maggio 2024 l'avv. [...omissis...] ha riferito di dover procedere alla notifica di un decreto ingiuntivo ad un soggetto che era titolare di ditta individuale. Precisava il Collega che la notifica del decreto ingiuntivo riguardava motivi attinenti alla sua sfera personale e che l'indirizzo PEC di quest'ultimo era censito nel registro INI-PEC ma non nel registro INAD.

A fronte di un simile scenario, dopo avere ripercorso i contrastanti orientamenti giurisprudenziali formati in merito alle notifiche eseguite a mezzo PEC ad indirizzi risultanti dal registro INI-PEC ed attinenti alla sfera privata (non professionale) del destinatario, si è interrogato se, in simili casi, sia possibile eseguire la notifica a mezzo PEC oppure sia preferibile procedere alla notifica a mezzo posta, tenuto conto delle novità introdotte dalla riforma Cartabia ed ha chiesto se questo Ordine abbia già avuto modo di affrontare la questione.

### **RISPOSTA AL QUESITO.**

La questione sottoposta dal Collega non è ancora stata affrontata da codesto Consiglio dell'Ordine ed appare meritevole di approfondimento alla luce della potenziale frequenza con la quale essa potrebbe porsi nella prassi applicativa delle notifiche in attuazione di quanto disposto dall'art. 137 ultimo comma c.p.c., così come novellato dal D. Lgs. n. 149/2022 (c.d. "riforma Cartabia").

Ciò posto, prima di procedere all'esame del quesito va premesso che al Consiglio dell'Ordine non è consentito esprimere pareri preventivi su casi specifici e concreti.

In questa sede sarà pertanto possibile eseguire soltanto una disamina di carattere generale degli istituti giuridici sottesi alla nuova disciplina delle notifiche, senza esprimere alcun orientamento cui attenersi nella prassi.

In materia di notifiche eseguite via PEC al domicilio digitale professionale (o lavorativo) del destinatario ed attinenti alla sua sfera personale, si sono formati due orientamenti giurisprudenziali contrastanti.

Un primo orientamento ha da sempre ritenuto perfettamente valide ed efficaci tali notifiche, sostanzialmente per i due seguenti ordini di ragioni: innanzitutto non è dato rinvenire nell'ordinamento una norma che limiti l'utilizzo della casella di posta elettronica certificata quale effettivo domicilio digitale del suo titolare (v., da ultimo, Trib. Padova, ord. d.d. 22.07.2022); inoltre una limitazione dell'utilizzo di un domicilio digitale professionale o lavorativo (tratto dal registro INI-PEC) appare illogica a fronte del disposto dell'art. 139 c.p.c., che consente di effettuare la notifica con le modalità ordinarie di un (qualunque) atto giudiziario anche presso il luogo ove il destinatario svolge la sua attività lavorativa (v., da ultimo, C. App. Milano sent. n. 3302/2022).

Invece, un secondo orientamento ha ritenuto nulla la notifica via PEC di cui si discute, in quanto ritenuta vietata dall'ordinamento in assenza di un espresso consenso del destinatario alla ricezione, presso il proprio domicilio digitale professionale, anche delle notifiche attinenti alla sua sfera personale (v., da ultimo, Trib. Roma, ord. n. 122/2019).

Sul tema è intervenuta anche l'Autorità Garante per la protezione dei dati personali con il parere d.d. 27.10.2021, la quale ha evidenziato una possibile e concreta lesione del diritto alla privacy del

destinatario di tali notifiche, posto che al suo domicilio digitale professionale potrebbero avere accesso anche i suoi collaboratori (del tutto terzi rispetto alla notifica), i quali verrebbero a conoscenza del contenuto di atti riguardanti la sfera personale del titolare della casella di posta elettronica certificata.

Nel tentativo di risolvere tale problematica, il D. Lgs. n. 217/2017 ha introdotto l'art. 6-quater del D. Lgs. 82/2005 (c.d. Codice dell'Amministrazione Digitale), con il quale ha istituito il registro INAD (Indice nazionale dei domicili digitali) al fine di creare l'elenco dei domicili digitali delle *“persone fisiche, dei professionisti e degli altri enti di diritto privato, non tenuti all'iscrizione in albi, elenchi o registri professionali o nel registro delle imprese”*.

In tale registro non viene soltanto indicato il domicilio digitale di persone fisiche, professionisti ed enti di diritto privato non tenuti all'iscrizione nel registro INI-PEC, ma anche il domicilio digitale dei professionisti iscritti in albi ed elenchi.

A tale ultimo proposito, l'art. 6-quater ha infatti previsto che il domicilio digitale dei professionisti risultante da INI-PEC fosse automaticamente inserito anche nel registro INAD, salva la facoltà di questi ultimi di eleggere nel registro INAD un domicilio digitale diverso.

La realizzazione e la gestione del registro INAD è stata affidata all'AgID (Agenzia per l'Italia Digitale) dalla norma in esame ed ha permesso di individuare il domicilio digitale personale dei soggetti ivi iscritti.

L'introduzione dell'INAD è stata salutata con favore dall'Autorità Garante dei dati personali, la quale, nel già citato parere d.d. 27.10.2021, ha osservato che esso *“consentirebbe al professionista di eleggere un domicilio digitale ‘per fini personali’ non utilizzato per finalità lavorative (e, dunque, visibile di default ai suoi collaboratori), garantendo, nel caso di ricezione di atti destinati alla persona fisica e non al ‘professionista’, il pieno rispetto dei principi di minimizzazione dei dati e integrità e riservatezza degli stessi di cui all'art. 5 del Regolamento”*. Per l'effetto, l'Autorità ha concluso che la problematica dell'individuazione del domicilio digitale da utilizzare per le notifiche di atti attinenti alla sfera personale del destinatario *“potrà essere agevolmente risolta nel momento in cui diventerà pienamente operativo l'INAD”*.

Così ricostruito il quadro normativo di riferimento, è possibile rispondere come segue al quesito sottoposto dal Collega.

La notifica di un atto attinente alla sfera personale del destinatario può essere eseguita al suo domicilio digitale nel caso in cui esso risulti indicato anche nel registro INAD.

Nel caso in cui, invece, in tale registro non sia menzionato alcun indirizzo, permane la situazione di incertezza sulla validità della notifica al domicilio digitale professionale determinata dal contrasto giurisprudenziale sopra esaminato.

Un simile scenario può legittimare l'esecuzione della notifica con le modalità ordinarie di cui all'art. 3-ter comma terzo della Legge n. 53/1994, ai sensi del quale: *“quando per causa non imputabile al destinatario la notificazione di cui al comma 1 non è possibile o non ha esito positivo, si esegue con le modalità ordinarie”*.